

388888

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
Della Provincia di Brindisi

-----O-----

29 OTT. 1960

Prot. n° \_\_\_\_\_

Brindisi, li \_\_\_\_\_

Uff. Amm.vo \_\_\_\_\_

Al Sig. Cari Cesare

OGGETTO: Assegnazione  
alloggi in locazione sem-  
plici - LEGGE 640 -

Via Sanimata degli UrtiBrindisi

Si comunica che dalla Commissione assegnazione alloggi per la  
Legge 640, Le è stato concesso un alloggio in locazione nello sta-  
bile, di proprietà dello Stato, sito in via Rome Paradis - CFP  
Lotto 6/4, Scala A Interno 3.

Detto alloggio è composto di vani utili 2 oltre gli acces-  
sori equivalenti a vani legali 4.

La S.V., pertanto, dovrà presentarsi al funzionario di questo  
Istituto che il giorno 29.11.1960 dalle ore 9 alle ore 12 sa-  
rà presso la Sede del Comune.

Preventivamente, però, dovrà munirsi di un assegno bancario inte-  
stato all'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia  
di Brindisi, per l'ammontare di £. 13.924, come appresso dovute:

- a) - mensilità di fitti e servizi dal 10.11.1960 al 10.12.1960  
£. 536 vano x vani 4 ..... £. 2384
- b) - canone consumo acqua normale ..... " 500
- c) - contributo nelle spese di illuminazione alle  
scale ..... " 150
- d) - I.G.E. 3% su a) ..... " 42

TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO £. 3.106

e) - deposito cauzionale (pari a tre mensilità di fitto) ..... " 9.318

f) - deposito spese contrattuali ..... " 1.500

TOTALE ..... £. 13.924

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di con-  
segna dell'appartamento.

Non presentandosi, sarà dichiarata rinunciataria dell'alloggio. -

(Comm. Cpm. Ubaldo VALLARINO)

Normale 140 Boll. Uff. 1915

# DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

## UFFICIO DEL REGISTRO

di \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_ vol. \_\_\_\_\_ delle denunzie

Art. \_\_\_\_\_ del campione unico

(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45 del Bollettino demaniale 962)

(1) Cognome, nome, luogo e data di nascita del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunziante o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 75 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

## DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I l sottoscritt o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunziant e (3) ed il

Sig. CASI CESARE

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 63

## OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. 4/3 del 6 lotto

di Case Popolari nel Comune di BRINDISI 640 CEP

Durata della locazione : dal 10 - 8 - 1963 al 10 - 8 - 1964

Corrispettivi pattuiti : L. 2980 mensili anticipate 35460

~~= Reddito catastale esclusa la rivalutazione I.~~

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 19 63

DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 29 AGO 1963 19 al N. 3536

vol. \_\_\_\_\_ foglio \_\_\_\_\_ registro Atti privati, di esatte lire Quattrocchi

(\*) Bollo a calendario.

IL CASSIERE

CARMINE MAGNANTE

IL DIRETTORE

V. DIRETTORE

(Giovanni Calasso)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono .....

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

*Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).*

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

*Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).*

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

*Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.*

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bollo  
(art. unico della legge 24-11-1961, n. 1283)

Ai sensi dell'art. 74  
Legge del Registro

MODULARIO  
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta  
solo la tassa di bollo  
di cui all'art. 9 Tariffa A  
della legge sul Bollo.  
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattenere in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

# DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

## UFFICIO DEL REGISTRO

di .....  
N. .... vol. .... delle denunce  
Art. .... del campione unico

(47 ultimo capoverso, della normale n. 45  
del Bollettino demaniale 302)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-  
ziante o dei denunzianti e indicazione se  
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in  
proprio oppure per conto di (cognome,  
nome, paternità e domicilio del condut-  
tore, o del locatore); ed i signori (cognome,  
nome, paternità e domicilio delle altre  
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-  
zione delle convenzioni, escluse le indica-  
zioni non preordinate al solo scopo della li-  
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

## DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimoranti (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante (3) ed il

Sig. CASTI CESARE

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 1962

## OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. A/3 del 6° lotto  
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI-640

Durata della locazione: dal 10-8-1962 al 10-8-1963

Corrispettivi pattuiti: L. 2384 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del  
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI

, addì

27 Agosto 1962



DENUNZIANTE (7)  
PRESIDENTE

Com.te Ubaldo G. Vallarino

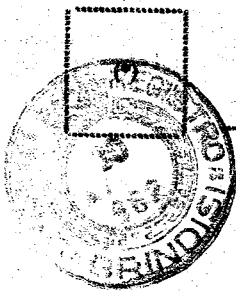
Registrata la presente denuncia, addì 30 AGO 1962

col. .... foglio .... registro Atti privati, ed esatte lire

IL CASSIERE

(\*) Bollo e calendario.

IL DIRETTORE  
IL DIRETTORE REGGENTE  
(Dott. Davide Casano)



**ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269**

**Art. 79.**

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

**Art. 82.**

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

**Art. 89.**

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono .....

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

**Art. 101.**

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

**Art. 104.**

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

*Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato I) alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).*

**Art. 42.**

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

*Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).*

**Art. 44.**

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

*Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.*

**Art. 18.**

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
Della Provincia di Brindisi

-----O-----

Prot. n° \_\_\_\_\_

Brindisi, li 29 OTT 1960

Uff. Amm.vo

Al Sig. Cari Cesare

OGGETTO: Assegnazione  
alloggi in locazione sem-  
plice - LEGGE 640 -

Via Giannata degli Ufficiali

\*\*\*\*\*

Brindisi

Si comunica che dalla Commissione assegnazione alloggi per la  
Legge 640, Le è stato concesso un alloggio in locazione nello sta-  
bile, di proprietà dello Stato, sito in via Ricco Paradis - CFP  
Lotto 64, Scala A Interno 3.

Detto alloggio è composto di vani utili 2 oltre gli acces-  
sori equivalenti a vani legali 4.

La S.V., pertanto, dovrà presentarsi al funzionario di questo  
Istituto che il giorno 29.31 Ottobre dalle ore 9 alle ore 12 sa-  
rà presso la Sede del Comune.

Preventivamente, però, dovrà munirsi di un assegno bancario inte-  
stato all'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia  
di Brindisi, per l'ammontare di £. 13.994, come appresso dovute:

- a) - mensilità di fitti e servizi dal 10.11.1960 al 10.12.1960  
£. 596 vano x vani 4 ..... £. 2384  
b) - canone consumo acqua normale ..... " 500  
c) - contributo nelle spese di illuminazione alle  
scale ..... " 150  
d) - I.G.E. 3% su a) ..... " 42

TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO £. 3106

- e) - deposito cauzionale (pari a tre mensilità di fitto) ..... " 9318  
f) - deposito spese contrattuali ..... " 1500

TOTALE ..... £. 13994

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di con-  
segna dell'appartamento.

Non presentandosi, sarà dichiarata rinunciataria dell'alloggio. -

IL PRESIDENTE  
(Comm. Provinciale) Albino VALLARINO

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
Della Provincia di Brindisi

-----ooOoo-----

Prot. n° 2623

Uff. Amm. vo

OGGETTO: Invio contratto  
di locazione.-  
\*\*\*\*\*

Brindisi, li 24 NOV. 1930

Al Sig. CASI Cesare

Via Rione Ponadzo - Can. 640 - pal. 4/A/3  
BRINDISI

Si trasmette, allegato alla presente, copia del contratto di locazione relativo all'appartamento da Lei tenuto in fitto.-

IL DIRETTORE GENERALE  
(Comm. Avv. Vincenzo PALMA)

